



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 187 Registro deliberazioni Del 12/11/2019	OGGETTO: Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Approvazione bozza.
--	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 18,45 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	ITALIANO	FRANCESCO	Assessore	X	
3	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
4	TORRE	CARMELO	Assessore	X	
5	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
6	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore	X	
7	RUELLO	PIERPAOLO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

CITTA' di MILAZZO

4° Settore

"Ambiente e Territorio"



PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE n° 03 del 12/11/2019

IL PROPONENTE:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.', written over the text 'IL PROPONENTE:'.

OGGETTO: Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Approvazione bozza.

PREMESSO CHE con il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo "Codice dei Contratti" a titolo di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei trasporti e set vizi postali, nonché e il riordini della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 ora abrogati);

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in un apposito Regolamento da contrattarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

VISTO il testo dell'allegato "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50" composto di n. 14 articoli e ritenuto di doverlo approvare;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate agli incentivi trovano disponibilità nei singoli lavori, servizi e forniture;

RILEVATO che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. Approvato con Dlgs 267 del 18/08/2000 in quanto regolamento attinente all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica contabile;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti

- il TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la bozza di *“Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50” composta da 14 articoli ed allegato alla presente deliberazione;*
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - in originale all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio, nonché per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'ufficio personale per la convocazione della delegazione trattante di parte pubblica.

Infine, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016**

(Approvato con atto G.C. n. _____ del _____)

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e finalità
- ART. 2 - Soggetti interessati
- ART. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- ART. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- ART. 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti
- ART. 6 - Compatibilità e limiti di impiego
- ART. 7 - Compatibilità e limiti di impiego
- ART. 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati
- ART. 9 - Costituzione del fondo
- ART. 10 - Criteri di ripartizione del fondo
- ART. 11 - Erogazione delle somme
- ART. 12 - Coefficienti di riduzione
- ART. 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- ART. 14 - Applicazione

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) Programmazione della spesa per investimenti;

b) Programmazione biennali servizi e forniture;

- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Predisposizione e controllo procedure di gara;
- e) Direttore dell'esecuzione;
- f) Direzione dei lavori;
- g) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- h) Direttore operativo;
- i) Direttore di cantiere;
- j) Collaudatore statico;
- k) Collaudatore tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
- l) Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- m) Supporto al RUP (amministrativo)
- n) Supporto al RUP (Tecnico)

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente del Settore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informa-

zioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilite ai successivi comma 3 e 4. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Il 100% delle risorse finanziarie del fondo derivanti da finanziamenti Europei, Statali e Regionali, con destinazione vincolante è ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 2, secondo i criteri di cui al successivo art.10, tra i soggetti di cui all'art. 2.

5. Gli incentivi si applicano per importi superiore a 5 mila euro.

6. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

7. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

8. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.548.000	2%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 800.000,00	2%
oltre euro 800.000,00:	
- per la parte fino a euro 800.000,00	2%
- per la parte oltre euro 800.000,00	1,5%

9. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

10. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10

Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE E LAVORI					
FUNZIONE AFFIDATA	CODICE	FASE			
		PROGRAMMAZIONE	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	TOTALE
		(a)	(c)	(d)	(e)
RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	OP1	6%			6%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	OP2	15%	5%	20%	40%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA	OP3		5%		5%
DIREZIONE LAVORI	OP4			19%	19%
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	OP5			4%	4%
DIRETTORE OPERATIVO	OP6			2%	2%
ISPETTORE DI CANTIERE	OP7			2%	2%
COLLAUDATORE STATICO	OP8			5%	5%
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	OP9			5%	5%
SUPPORTO AL RUP (AMMINISTRATIVO)	OP10	3%	3%	3%	9%
SUPPEORTO AL RUP (TECNICO)	OP11	3%			3%
TOTALE		27%	13%	60%	100%

TABELLA 2 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

FUNZIONE AFFIDATA	CODICE	FASE			TOTALE (e)
		PROGRAMMAZIONE (a)	AFFIDAMENTO (b)	ESECUZIONE (c)	
REDAZIONE PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	BS1	2%			2%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BS2	10%	10%	25%	45%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA	BS3		5%		5%
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	BS4			26%	26%
VERIFICA DI CONFORMITA' O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	BS5			5%	5%
SUPPORTO AL RUP (AMMINISTRATIVO)	BS6	3%	3%	3%	9%
SUPPEORTO AL RUP (TECNICO)	BS7	8%			8%
TOTALE		23%	18%	59%	100%

Articolo 11

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo verrà liquidato dal Dirigente del Settore interessato, alle figure professionali all'uopo incaricati, con l'approvazione amministrativa del collaudo, della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
2. Dopo la determinazione a contrattare, la mancata o parziale realizzazione di lavori, servizi e forniture per cause non imputabili al gruppo di lavoro, l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite non viene inficiato.

Articolo 14

Applicazione


1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute successivamente alla data di entrata in vigore dal Codice ossia il 19 aprile 2016.
2. Per gli incentivi relativi a prestazioni eseguite e non liquidate prima del 19 aprile 2016, si applica il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 141 del 15/12/2003.
3. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento di cui alla Delibera del C.C. N. 141 del 15/12/2003.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 53 L. 142/90 modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000)

Si esprime parere favorevole.

Milazzo, li 12/11/2019

Il Dirigente
Ing. Tommaso La Malfa



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/1990)

Si esprime pare-
re

Milazzo, li,

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE del SETTORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA COPER-
TURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA:

Si attesta che somma di euro viene imputata al co-
dice, intervento, ex Capitolo, del bilan-
cio, gestione.....

..... li,

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

Di quanto innanzi è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione, ai sensi della L.r. 03.12.1991, n. 44, e successive modificazioni è stata sarà affissa all'Albo Pretorio il 13/11/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dal comma 1 dell'articolo 11 della suddetta legge regionale.

dalla Residenza municipale, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE


Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA,

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (articolo 12, comma 1, della L.r. 03.12.1991, n. 44);
- il giorno della sua adozione perché dichiarata *immediatamente esecutiva* dalla stessa Giunta municipale (articolo 12, comma 2, della L.r. 03.12.1991, n. 44).

dalla Residenza municipale, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____

Milazzo, li _____
Il Responsabile dell'U.O.